



PROPOSTA DI LEGGE N. 25

<<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>

presentata dai consiglieri
Ghersinich, Calligaris, Spagnolo, Buna, Budai, Ferrari e Miani

il 10 settembre 2024

Egregio Presidente, Egregi Colleghi,

può essere utile ricordare che l'Italia ha 7.914 Km di coste, pertanto la vocazione all'economia del mare è palesemente certa. La nostra regione ha "solo" circa 130 Km di coste, ma caratterizzate da tipiche peculiarità, quali quelle della Riviera triestina, alta e rocciosa, e quelle della Costa friulana e gradese, bassa e sabbiosa in cui sono presenti due importanti lagune, quella di Marano e di Grado, e numerose piccole isole.

Inoltre sembra utile ricordare che il Porto di Trieste gode di fondali profondi fino ad un massimo di 18 metri, rappresentando così uno tra i più profondi del Mediterraneo.

Le attività subacquee costituiscono quindi elemento di assoluto rilievo, innanzi tutto, per l'economia ed il sistema produttivo italiano, di cui facciamo parte.

Accanto alle attività della subacquea a fini turistici ed amatoriali (non oggetto della presente proposta di legge) operano diverse imprese che svolgono le più disparate attività in ambiente marino di installazione, manutenzione, rimozione di impianti subacquei quali tubazioni e strutture tecnologiche connesse con le attività portuali, minerarie ed industriali.

Nel contesto regionale, peraltro, tali attività hanno un peculiare rilievo in ragione del citato correlato sviluppo costiero, della presenza di installazioni portuali di rilievo internazionale, e senza considerare le ulteriori attività svolte nelle acque marine ed interne.

Ma noi intendiamo anche avere uno sguardo sul futuro dell'economia del mare e consentire ai nostri giovani di intraprendere una professione che dà e darà in futuro sempre più posti di lavoro in Friuli Venezia Giulia, come in Italia ed in Europa, purché siano specializzati opportunamente, e questa condizione dobbiamo crearla noi.

A suffragio dell'importanza da noi riposta su tale aspetto vi ripropongo qui stralci dell'intervista rilasciata al quotidiano il Sole24Ore da Enrico Credendino, Ammiraglio di squadra con incarichi speciali e Capo di Stato maggiore della Marina militare, per il quale è necessario sfruttare al meglio le risorse del mondo subacqueo: *«Abbiamo le carte in regola per costruire un vero network per proteggere le infrastrutture critiche. Ora servono leggi adeguate per fermare il Far West.» «Dai fondali ai cavi sottomarini le potenzialità sono enormi, ma occorre investire di più.»*

«Il futuro del mondo è molto legato alla capacità di gestire al meglio le risorse del mondo subacqueo, fin qui del tutto trascurate. Adesso è il momento di farlo. E sarebbe un errore grave non cogliere l'attimo. Esattamente come nella fisica, quando si crea un vuoto qualcuno lo riempie. Sarebbe imperdonabile perdere l'occasione.» «Basta guardare la fotografia della terra e risulta evidente un dato di fatto: il 70 per cento è di colore blu, il colore degli oceani. Come diceva Jacques-Yves Cousteau, noi veniamo dal mare e dipendiamo dal mare.» Ma finora non è andata così, *«perché conosciamo meglio la Luna, Marte e Giove dei fondali marittimi: l'80 per cento è inesplorato e soltanto il 2 per cento degli abissi marini è stato mappato. La verità è che siamo rimasti ai racconti di Ventimila leghe sotto i mari, come le raccontava Jules Verne a fine Ottocento.»* *«Rischiamo di perdere grandi opportunità che sono, invece, alla nostra portata. L'ambiente subacqueo può dare opportunità straordinarie a tutto campo: dalla produzione di cibo a componenti di nuovi farmaci, dall'estrazione di minerali e terre rare all'energia rinnovabile, dal turismo all'agricoltura fino all'oil&gas. In futuro il 50 per cento del cibo arriverà dal mare e dagli oceani.»* Le riserve sono importanti *«Direi immense. Un dato è indicativo: nei fondali oceanici ci sono quantità di materie prime 6mila volte superiori a quelle presenti sulla crosta terrestre. E non è finita qui. Basta considerare, per esempio, Internet. Non c'è consapevolezza che la rete vive sotto i mari. Più esattamente il 98 per cento delle telecomunicazioni digitali viaggia su dorsali marine e non, come in genere si crede, via satellite. Elon Musk ha annunciato che i satelliti del suo gruppo moltiplicheranno l'attività, ma neppure si avvicineranno ai numeri della rete digitale subacquea.»* Vogliamo fornire alcuni numeri? *«Un trilione di transazioni nel 2023, pari ad un valore intorno a 10 trilioni di dollari, in crescita del 12 per cento all'anno. Un traffico dati che passa da 552 cavi sottomarini per oltre 1,4 milioni di chilometri.» «Grandi protagonisti sono il Mediterraneo e il Canale di Suez, in cui transita*

il 20 per cento del traffico dati mondiale pur rappresentando solo l'1 per cento della superficie d'acqua complessiva. Non solo. Le previsioni sono per una crescita importante, che nei prossimi cinque anni permetterà di arrivare al 30 per cento». Quanti investimenti sono necessari? «Diciamo almeno due ordini di grandezza superiori a ciò che avviene oggi, per arrivare ai livelli di quanto si investe nello spazio. Per un Paese come l'Italia rappresentano una straordinaria opportunità». Sta già accadendo? «Mica tanto. Le potenzialità sono enormi, ma s'investe poco. Ora occorre rompere gli indugi. Anche perché Paesi come Stati Uniti, Cina, Russia lo stanno già facendo». C'è tecnologia adeguata per l'accesso ai fondali? «Fino a 3mila metri di profondità non ci sono più problemi, sono diventati una soglia sempre più accessibile per esplorare i fondali e sfruttare risorse. Purtroppo anche per il sabotaggio delle infrastrutture. Questo significa che l'85 per cento del Mediterraneo è accessibile. In particolare Mar Rosso, Baltico e Mare del Nord sono bacini con bassi fondali. Al contrario, su scala globale, il 75 per cento degli oceani ha fondali superiori a 3mila metri di profondità. Il futuro, un futuro che considero dietro l'angolo, sarà caratterizzato da investimenti nell'economia subacquea analoghi a quelli che ci sono stati nell'economia dello spazio. Chi arriva prima ne trarrà vantaggio». «Lo scenario è competitivo e congestionato. Attualmente sta partendo la corsa agli abissi. L'obiettivo strategico, per l'Italia e per l'economia italiana, è essere in prima linea e non subirla. Abbiamo, nel pubblico e nel privato, un vantaggio competitivo che sarebbe un errore grave perdere». Un problema da risolvere per mettere ordine nella nascente economia degli oceani è la mancanza di regole... «Manca una regolamentazione, mancano leggi adeguate. Il mondo subacqueo oggi è un po' un Far West, perché mancano le regole che, ad esempio, si sono ben sviluppate nel tempo nell'aerospazio. Sott'acqua mancano questi parametri di riferimento. La scelta migliore è che se ne occupi l'Onu ma non è così facile, gli interessi economici in gioco sono giganteschi. La definizione del dominio subacqueo e delle sue regole è un grande tema del diritto internazionale, molto dibattuto. E il tempo delle scelte è maturo». «L'assenza di un'organica legislazione nazionale del settore ha posto e pone la problematica del riconoscimento delle qualifiche professionali e della disciplina dei contenuti formativi indispensabili allo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle attività subacquee. Purtroppo, peraltro, la mancanza di tale disciplina ha permesso, sovente, che i lavori in immersione venissero svolti da personale non adeguatamente qualificato con conseguenze drammatiche, oppure costringendo le imprese a ricorrere forzatamente a personale straniero o comunque formato all'estero».

Credo che i contenuti dell'intervista, pur trattandosi di uno straccio, abbia dato a tutti un'idea di ciò che stiamo trattando.

Alla mancanza di una normativa nazionale si sovrappone, peraltro, un'ulteriore problematica in relazione al riconoscimento delle qualifiche anche riguardo alle previsioni dell'ordinamento comunitario (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e s.m.i.), determinando in pratica un'incomprensibile penalizzazione per le imprese ed i lavoratori italiani, complicando le relazioni economiche e commerciali con i nostri competitors e privandoli di una importante opportunità di occupazione e reddito.

La Direttiva 2005/36/CE è stata il primo passo per il riconoscimento delle qualifiche professionali nei Paesi della comunità europea, in Italia è stata recepita dal Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali" che specifica i requisiti minimi affinché le qualifiche vengano riconosciute. In particolare, passaggio importantissimo, l'articolo 5 stabilisce chi possa assumere il ruolo di "Autorità competenti", figura di riferimento obbligatoria per la banca dati europea, e che "... sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni ...", oltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ministeri vari, al punto "m" è previsto che possono assumere il ruolo di "autorità competente" anche le regioni a statuto speciale come appunto il Friuli Venezia Giulia, che con la presente proposta di legge pone l'Assessorato regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, come ente pubblico a rappresentare il territorio e la propria legislazione.

Lo Statuto di autonomia non prevede alcuna potestà normativa in materia di formazione

professionale né in materia di professioni, ma la competenza della Regione a legiferare riguardo all'esercizio delle attività sopra descritte trova ampia copertura nelle previsioni di rango costituzionale, intervenendo peraltro rispetto al vuoto a livello di legislazione statale e senza interferire con materie riservate allo Stato stesso. Infatti già con la legge regionale 76/1982 sull'ordinamento della formazione professionale la Regione, uniformandosi ai principi stabiliti dalla legge 845/1978, ha disciplinato l'attività di formazione professionale quale servizio pubblico finalizzato, tra l'altro, a garantire ai giovani ed agli adulti in età lavorativa una preparazione professionale specifica che renda effettivo il diritto al lavoro, favorendo la piena occupazione.

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione la formazione professionale, non rientrando tra le materie riservate allo Stato ai sensi del comma 2 dell'articolo 117 Cost. ed essendo espressamente esclusa dalle materie di legislazione concorrente di cui al comma 3, rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui al comma 4. Tale titolo competenziale si estende anche alle Regioni a Statuto speciale, in virtù della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 legge costituzionale n. 3/2001.

Il nucleo di tale competenza (al di fuori del sistema scolastico secondario superiore, universitario e post-universitario) riguarda l'addestramento teorico e pratico offerto o prescritto obbligatoriamente al lavoratore o comunque a chi aspiri al lavoro: in tal modo, la sfera di attribuzione legislativa regionale di carattere residuale viene a distinguersi sia dalla competenza concorrente in materia di istruzione, sia da quella concorrente in materia di professioni, nel quadro della esclusiva potestà statale di dettare le norme generali sull'istruzione.

Tanto premesso, con la presente proposta di legge ci si propone di adottare un corpus organico di norme che disciplinino lo svolgimento professionale delle attività della subacquea industriale e regolamentino i contenuti ed i percorsi formativi con riguardo alle qualifiche internazionalmente riconosciute, garantendo così la qualità dei servizi offerti, lo svolgimento degli stessi in condizioni di sicurezza, nel rispetto dell'ambiente e la possibilità, per i soggetti che conseguano in Friuli Venezia Giulia le qualifiche, di vedere riconosciute le stesse nel mercato del lavoro italiano ed europeo, anche in considerazione dell'intrinseca natura internazionale delle imprese operanti nel comparto.

In conclusione passiamo in rassegna, in estrema sintesi, il contenuto degli articoli costituenti la presente proposta di legge.

L'articolo 1 individua l'oggetto della proposta di legge.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 disciplina le qualifiche professionali, enumerandole nei tre livelli internazionalmente riconosciuti di "Operatore Tecnico subacqueo" (OTS, abilitato ad operare fino a 30 metri di profondità), di "Top Up" (abilitato ad operare fino ai 50 metri di profondità) e di "altofondalista" (abilitato ad operare a profondità superiori ai 50 metri).

Vedi tabella esplicativa sottostante:

| BASSO FONDALE = immersioni ad aria o a nitrox (ossigeno/azoto) | | ALTO FONDALE = immersioni ad heliox (ossigeno/elio) | |
|--|--|--|--|
| PORTO (HARBOUR DIVER) = OTS | INSHORE AIR DIVER | OFFSHORE AIR DIVER | OFFSHORE SAT DIVER |
| Non di pertinenza/interesse dell'IMCA | | Di pertinenza/interesse dell'IMCA (OFFSHORE) | |
| Iscrizione al "Registro sommozzatori" del Ministero dei trasporti presso una Capitaneria di Porto sul territorio | Iscrizione al 1° livello del repertorio telematico della Regione FVG (art. 5 del presente PDL) presso la Direzione | Iscrizione al 2° livello del repertorio telematico della Regione FVG (art. 5 del presente PDL) presso la Direzione | Iscrizione al 3° livello del repertorio telematico della Regione FVG (art. 5 del presente PDL) presso la Direzione |

| | | | |
|--|--|---|---|
| nazionale per il rilascio del "Libretto di ricognizione (DM 13/01/1979 – DM 02/02/1982) | centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia per il rilascio della CARD della Regione FVG del livello INSHORE AIR DIVER (direttiva 2005/36/CE) | centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia per il rilascio della CARD della Regione FVG del livello OFFSHORE AIR DIVER (direttiva 2005/36/CE) | centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia per il rilascio della CARD della Regione FVG del livello OFFSHORE SAT DIVER (direttiva 2005/36/CE) |
| Profondità: quella portuale | Profondità: da 0 ai -30 metri | Profondità: da -30 ai -50 metri | Profondità: oltre i -50 metri |
| | IDSA LEVEL 2 | IDSA LEVEL 3 | IDSA LEVEL 4 |
| Immersioni in SCUBA o in SURFACE | | Immersioni solo in SURFACE | |
| Immersioni dalla superficie (BANCHINA o IMBARCAZIONE) | | Immersioni con CAMPANA APERTA o BASKET | Immersioni con CAMPANA CHIUSA |
| CORSO OTS | CORSI OTS + SALDATORE SUB | CORSI OTS + SALDATORE SUB + TOP UP | CORSI OTS + SALDATORE SUB + TOP UP + ALTO FONDALE |
| EQF - Qualifica ISTAT/ISFOL n. 6216 "SOMMOZZATORI E LAVORATORI SUBAQUEI" (ITALIA) - Qualifica ISCO 08 (International Standard Classification of Occupations) n. 7541 "UNDERWATER DIVERS" | | | |

L'articolo 4 disciplina i contenuti ed i percorsi formativi occorrenti per l'iscrizione al Registro di cui al successivo articolo. I titoli potranno essere rilasciati da istituti pubblici o enti di formazione professionale accreditati dalla Regione nell'ambito della vigente disciplina, facendo puntuale riferimento riguardo ai contenuti formativi ed ai "tempi di fondo" definiti a livello internazionale dall'I.D.S.A. (*International Diving Schools Association*, organismo mondiale che raccoglie le scuole di formazione dei subacquei industriali). Il riconoscimento di titoli rilasciati da altre Regioni (ad oggi solo la Regione Sicilia) o riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE è subordinato alla validità degli stessi in relazione alle rispettive norme ed al rispetto degli eguali standard di formazione e sicurezza. Si prevede come le stesse attività debbano conformarsi ai citati standard anche in relazione alle attività eventualmente svolte presso le aziende del settore (norme UNI ed HSE). Per lo svolgimento di attività formative volte alla qualificazione della manodopera del settore è previsto il finanziamento di corsi ed attività con risorse regionali, previa definizione della relativa programmazione, ferma restando la possibilità di svolgimento di "corsi liberi", ovvero senza finanziamento pubblico ma comunque soggetti alla disciplina qui dettata, fino alla definizione del percorso di accreditamento.

L'articolo 5 istituisce e disciplina il Registro degli Operatori della Subacquea industriale, che insisterà presso il Dipartimento regionale del Lavoro, ove potranno iscriversi i soggetti interessati allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge in possesso dei titoli formativi e delle iscrizioni richieste dalla disciplina statale (Libretto di Ricognizione). La gestione del Registro verrà operata dagli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia nell'ambito dell'ordinaria dotazione organica e strumentale senza nuovi o ulteriori oneri per la Regione.

L'articolo 6 reca disposizioni attuative e finali.

L'articolo 7 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 8 prevede l'entrata in vigore.

Considerata l'importanza della presente proposta di legge si confida in un rapido esame in Commissione ed in Aula, auspicando anche la convergenza delle forze politiche di minoranza.

GHERSINICH
CALLIGARIS
SPAGNOLO
BUNA
BUDAI
FERRARI
MIANI

PROPOSTA DI LEGGE N. 25

<<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, disciplina i contenuti e i percorsi formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale (norma UNI 11366/2010), come definite dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 2

(Definizioni)

1. Sono definiti "Sommozzatori e lavoratori subacquei" (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160), ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore e offshore o interne.

2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:

a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi-turistici e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;

b) per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedano abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a -30 metri;

c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza.

3. Rimane ferma l'applicazione delle norme statali e comunitarie in materia di esercizio della professione, dell'attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori e incarichi e delle relative norme tecniche di attuazione. Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 (Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale).

Art. 3

(Titoli e percorsi formativi)

1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano in tre livelli di qualificazione correlati alle attività di cui all'articolo 2, comma 1:

a) di primo livello (inshore diver), o "sommozzatore";

b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP";

PROPOSTA DI LEGGE N. 25

<<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>

c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione).

2. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino a una profondità massima di -30 metri.

3. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (TOP UP).

4. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera c), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale).

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono altresì tenuti a essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic), prima del conseguimento finale del titolo formativo.

6. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2 è necessario disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.

7. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata e equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera).

8. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 4 è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in PVHO-Pressure vessel for human occupancy (Recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati).

Art. 4

(Attività formative sul territorio regionale)

1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove e sostiene interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività della subacquea industriale accreditando i centri formativi conformi agli standard formativi previsti dalla presente legge.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo e alle attività in acqua, dall'International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza e ambiente (Health Safety and Environment - HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).

PROPOSTA DI LEGGE N. 25

<<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>

3. Rimane salva la facoltà per i centri accreditati o in corso di accreditamento di attivare corsi e attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli standard formativi previsti dalla presente legge.

4. I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.

Art. 5

(Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Repertorio telematico dei soggetti formati)

1. Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti e il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni "ISCO-88" - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. "Underwater divers"), la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia promuove la pubblicazione e l'aggiornamento nel proprio sito internet di un repertorio telematico dei soggetti formati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 4, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all'articolo 3, e le informazioni di contatto denominato "Registro degli Operatori della Subacquea industriale".

2. L'iscrizione e la cancellazione dal repertorio avvengono dietro istanza degli interessati, corredata della documentazione relativa ai titoli formativi e dell'autorizzazione al trattamento e alla pubblicazione dei dati personali.

3. La gestione e la tenuta del repertorio è operata dagli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia nell'ambito delle ordinarie dotazioni d'istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

4. L'iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.

5. L'iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all'articolo 4, comma 2.

6. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, disciplina le modalità per il pagamento, da parte degli interessati, degli eventuali oneri per il rilascio della card di cui al comma 4.

PROPOSTA DI LEGGE N. 25

<<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>

Art. 6

(Disposizioni attuative e finali)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge.

2. I titoli e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e che risultino conformi agli standard prescritti dall'articolo 4, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'iscrizione al repertorio telematico di cui all'articolo 5 e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. XX () - Programma n. XX () - Titolo n. X () dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. XX () - Programma n. XX () - Titolo n. X () dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante prelievo di 75.000 euro per l'anno 2024 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/970090)

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 25

<<Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale>>

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- La Norma UNI 11366: 2010 - Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria – Procedure operative, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Milano, 2010.

La norma UNI definisce i criteri e le modalità per l'esecuzione di attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria, le caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati ed i requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto, tali da garantire la sicurezza e la tutela della salute dei medesimi lavoratori durante l'espletamento delle attività. La suddetta NORMA viene richiamata nel dall'articolo 16, comma 2, del DL 24 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", entrato in vigore il 24/01/2012 e convertito con modificazioni dalla L 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), e tale riferimento le conferisce dunque un valore cogente.

Nota all'articolo 2

- Il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 febbraio 1979, n. 47.

Nota agli articoli 4, 5 e 6

- La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, recante "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.", e s.m.i., è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 settembre 2005, n. L 255.